



Comune di Casalecchio di Reno

Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Il Sindaco



ORDINANZA N. 15 DEL 26/04/2021

OGGETTO: ULTERIORE POSTICIPO DATA ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEL TERRITORIO DI CASALECCHIO DI RENO FINO AL 3 MAGGIO 2021.

IL SINDACO

Visti:

- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
- l'articolo 5 comma 1 del suddetto D.P.R. “Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici”, in base a quale i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

Visti altresì:

- la Legge Regionale n.26 del 23 dicembre 2004, e successive modificazioni;
- il Regolamento della Regione Emilia Romagna n.1 del 3 aprile 2017, ed in particolare l'articolo 12 comma 8;

Considerato che per la zona climatica “E” (art. 2 DPR 412/1993) in cui ricade il Comune di Casalecchio di Reno l’esercizio degli impianti termici è consentito con un limite giornaliero di ore 14 nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ciascun anno;

Richiamata l’ordinanza sindacale n.13 del 15 aprile 2021, con la quale, vista la persistenza di temperature, con particolare riferimento alle minime, tali da non consentire per molti edifici del territorio il raggiungimento di un adeguato comfort climatico, si era disposto il posticipo della data di accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento nel territorio di Casalecchio di Reno fino al 26 aprile 2021;

Rilevato che:

- le previsioni meteo indicano il permanere di tali condizioni climatiche anche per i prossimi giorni;

- obiettivo primario è tutelare la salute della cittadinanza, con particolare riferimento alle fasce più deboli della cittadinanza quali appunto anziani, bambini piccoli e persone in condizioni precarie di salute;

Vista la Legge 10/91 “Piano Energetico Nazionale” e il relativo decreto d’attuazione D.P.R. 412 del 26/08/1993;

Ritenuto pertanto opportuno emettere un’ulteriore ordinanza di deroga alla normativa suddetta prevedendo un posticipo dell’accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento fino al 3 maggio 2021 compreso, per un limite massimo di 7 ore giornaliere, nelle fasce orarie dalle ore 5,00 alle 9,00 e dalle ore 19,00 alle 23,00;

Visto l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e ravvisata la contingibilità e l’urgenza di provvedere stante il perdurare di basse temperature;

Tutto ciò premesso,

ORDINA

in deroga a quanto previsto dalla normativa citata in premessa, di posticipare il termine di legge per l’accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento fino al 3 maggio 2021 compreso, per un limite massimo di 7 ore giornaliere, nelle fasce orarie dalle ore 5,00 alle 9,00 e dalle ore 19,00 alle 23,00.

INVITA

La cittadinanza:

- a limitare l’accensione alle ore più fredde, ricordando l’obbligo di legge di non superare la temperatura di $18^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di $20^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza per tutti gli altri edifici;
- al senso di responsabilità affinché si persegua con oculatezza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici.

DISPONE

di prevedere alla pubblicazione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi sull’Albo Pretorio on line del Comune di Casalecchio di Reno e la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio on line di questo Ente o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio on line di questo Ente o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
MASSIMO BOSSO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)